

Determinazione n. 148 del 2 AGOSTO 2021

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare **al Bilancio preventivo 2022.**

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 16 gennaio 2020 con la quale il dott. Vincenzo Caridi è stato designato a svolgere le funzioni di Vicario del Direttore generale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare: l'art. 41 "I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali", che rinvia ai criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore

presumibile di realizzazione; l'art. 59 "Fondo svalutazione crediti", che stabilisce che, per la quantificazione del fondo, con determinazione del Direttore generale sono aggiornati i coefficienti di inesigibilità dei crediti, in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visti il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Viste le proprie determinazioni n. 301 del 27 ottobre 2020, n. 29 del 23 marzo 2021 e n. 133 del 22 giugno 2021, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2021, al bilancio consuntivo 2020 e al bilancio preventivo assestato 2021;

Viste la nota del 13 luglio 2021 con la quale Ader ha comunicato la situazione del portafoglio crediti alla data del 30 giugno 2021;

Atteso che nella nota del 13 luglio 2021 *Ader*, precisa, tra l'altro, che dei 112,5 miliardi di crediti ancora in gestione alla data del 30 giugno 2021, 31,3 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 41,4 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Vista la nota del 13 luglio 2021 di ADER con la quale, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento alla data del 30 giugno 2021 circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 1 commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 e all'art. 16 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Considerato che *Riscossione Sicilia S.p.A.*, ad oggi, non ha concluso l'invio dei provvedimenti di discarico non consentendo ad INPS l'eliminazione dai residui attivi per crediti contributivi delle relative partite annullate ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;

Vista la nota del 9 luglio 2021 dell'Istituto, con la quale il Direttore Generale ha richiesto a Riscossione Sicilia Spa chiarimenti circa i ritardi nel completamento dell'invio dei flussi di discarico dei ruoli oggetto di

annullamento ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, che impedisce ad Inps di ottemperare alla raccomandazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in precedenza formulata dalla Commissione Economica e Finanziaria del CIV dell'Inps, non consentendo, altresì, la rendicontazione degli effetti contabili sui crediti contributivi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 119/2018;

Vista la risposta del 22 luglio 2021 di Riscossione Sicilia Spa, con la quale il Presidente dell'Ente, nel prendere atto delle osservazioni dell'Istituto, comunica che l'invio dei provvedimenti di discarico sono iniziati nel mese di febbraio 2021 e che sono in corso interlocuzioni con la Direzione Centrale Tecnologia Informatica ed Innovazione dell'Istituto per il superamento delle anomalie informatiche nel frattempo intervenute, che non consentono la compiuta definizione dell'intero procedimento gestionale dei discarichi;

Considerato che nel corso dell'anno 2021 proseguirà l'eliminazione dei crediti contributivi ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 residui per ADER, e, per Riscossione Sicilia S.p.A. nella loro interezza, qualora quest'ultimo trasmetta i provvedimenti di discarico di sua competenza.

Considerato, altresì, che l'art. 76 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, dispone il subentro di Agenzia delle Entrate Riscossione a Riscossione Sicilia Spa, e lo scioglimento di quest'ultima con decorrenza dal 30 settembre 2021;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19- *Decreto Sostegni*" che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Visto il decreto n. 35195 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità e le date

dell'annullamento dei debiti interessati dalla misura agevolativa descritta, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Tali previsioni produrranno effetti sul bilancio dell'Istituto dell'anno 2022, con riferimento all'obbligo di eliminazione ed adeguamento delle scritture contabili conseguenti all'intera operazione di annullamento dei carichi fino a 5.000 euro;

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli AdR sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2016-2020, pari rispettivamente a 721, 768, 1.122, 1.164 e 1.673 mln di euro;

Considerato che i residui attivi dei lavoratori autonomi sono maggiormente interessati dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti, per il corretto adempimento delle disposizioni normative di cui sopra;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso gli Agenti della riscossione - *Agenzia delle Entrate - Riscossione* e *Riscossione Sicilia Spa*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione del Direttore centrale Entrate

DETERMINA

di fissare **al bilancio preventivo 2022** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2019, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2020, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2021, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2022, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2019, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2020, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2021, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2022, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2019, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2020, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2021, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2022, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

Roma,

Il Direttore generale vicario
Documento firmato in originale